

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 28-2010

**L.R. n. 6/2019, art. 1, c. 2, lett h). Approvazione schema tipo di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Fondazioni ed Enti del terzo settore per la promozione di azioni che favoriscano il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, da diffondere presso i giovani. Autorizzazione alla sottoscrizione con la Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la L.R. 1 marzo 2019 n. 6, recante “Nuove norme in materia di politiche giovanili” prevede che in fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l’assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 16/1995, restino efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla nuova legge;

in particolare, l’art. 1, comma 2, prevede che la “Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l’autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento delle seguenti finalità tra le quali, alla lett h) del medesimo articolo e comma, è prevista la finalità di “favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse”;

la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha previsto all’art. 132, che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province predispongano annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale; tale funzione verrà esercitata in conformità della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

Considerato che tra gli obiettivi di programmazione che la Regione Piemonte intende promuovere vi è la realizzazione, sul territorio regionale, di un intervento sperimentale attraverso uno o più bandi per il coinvolgimento di Comuni, singoli e associati nelle forme di legge, Province e Città Metropolitana di Torino, quali capofila di reti locali formate da scuole primarie e/o secondarie di primo e di secondo grado, associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato per promuovere azioni volte alla formazione per una cultura di contrasto all’antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevenzano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta, da diffondere soprattutto tra la popolazione giovanile;

ritenuto pertanto, opportuno tramandare l’onere del racconto di quanto accaduto durante la Seconda guerra Mondiale alle giovani generazioni, non solo per rendere omaggio e in segno di rispetto per coloro che ne sono stati vittime, ma anche e soprattutto per aiutare le ragazze e i ragazzi a formare una coscienza libera, consapevole del passato e scevra da condizionamenti;

dato atto che la Società ha bisogno di nuovi testimoni di libertà, che con volontà e senso di responsabilità si prendano cura di “raccontare” la storia per evitare il ripetersi dei medesimi crimini,

che non si manifestano attualmente con le modalità del passato, ma con modalità più subdole ma non per questo meno pericolose;

ritenuto opportuno, già sin d'ora, nelle more dell'adozione del nuovo Piano Regionale degli Interventi per le politiche giovanili, di cui all'art. 10 della L.R. 6/2019, stipulare uno schema tipo di protocollo d'Intesa, di durata biennale e con carattere sperimentale, da sottoscrivere con Fondazioni ed Enti del terzo settore sulle tematiche di cui all'art. 1, comma 2, lett h), per le finalità di:

- promozione di azioni volte alla formazione per una cultura di contrasto all'antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevengano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta;
- sensibilizzazione ai valori democratici di una società civile per favorire una convivenza pacifica e tollerante nei confronti di tutti i cittadini;
- conoscenza e condivisione di "buone pratiche" da realizzare con gli studenti delle scuole di tutto il Piemonte;
- attivazione e/o creazione di forme di reti locali tra Enti pubblici e Associazioni singole o associate.

Ritenuto inoltre che obiettivi e azioni richiesti alle Fondazioni e agli Enti del terzo settore, che intendono aderire al suddetto protocollo, sono:

- la disponibilità ad attivarsi su tutto il territorio regionale per educare e formare i giovani rendendoli consapevoli e responsabili, in grado di fronteggiare la disinformazione e contrastare l'esponentiale crescita dell'antisemitismo e dell'antirazzismo attraverso azioni quali:

- la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento;
- il supporto nella messa a sistema di specifici piani d'azione derivanti dall'attuazione del presente protocollo;
- la co-progettazione e le pratiche collaborative che coinvolgano gli Enti pubblici e i cittadini singoli e associati.

Dato atto che dal presente protocollo non derivano obbligazioni giuridiche per la Regione Piemonte e che eventuali impegni saranno oggetto di successivo provvedimento.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare uno schema tipo di protocollo d'intesa, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la promozione di azioni da diffondere presso la popolazione giovanile sulle tematiche di cui all'art. 1, comma 2, lett h) della L.R. n. 6/2019, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte con Fondazioni, organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 38/1994 e onlus iscritte nell'apposito elenco presso l'Agenzia delle Entrate, che abbiano tra i propri scopi statuari e/o nel proprio atto costitutivo finalità riconducibili al dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse.

Preso atto che la Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale onlus ha già manifestato la propria adesione a volere sottoscrivere lo schema tipo di protocollo.

Dato atto che la Fondazione, costituitasi nell'anno 2000 con lo scopo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori della promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla cultura e all'arte ebraiche, anche ricercando la collaborazione, tra l'altro, della Regione Piemonte e di altri Enti, ha la possibilità tra le proprie previsioni statuarie di "stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti, al fine di coordinare le attività della fondazione con gli scopi e i programmi di tali organi ed enti" (art. 4 dell'atto costitutivo).

Verificato inoltre che la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività rivolte in particolare alle giovani generazioni, della collaborazione di Maccabi World Union Sezione Circolo Sportivo Dilettantistico Maccabi Monferrato e la Fondazione di cui trattasi ha manifestato interesse alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, per promuovere azioni volte alla lotta contro l'antisemitismo ed il razzismo e/o che ne prevenivano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta, attraverso la sensibilizzazione ai valori democratici di una società civile che favorisca una convivenza pacifica e tollerante nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine, attraverso la conoscenza e condivisione di "buone pratiche" da diffondere tra la popolazione, soprattutto giovanile.

Considerato pertanto che, con il presente provvedimento si intende:

- approvare lo schema tipo di protocollo di cui all'allegato A della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- autorizzare la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale onlus, per consentire il regolare avvio delle azioni previste dallo stesso, prevedendo di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno di risorse per la realizzazione delle azioni previste dal protocollo stesso e la puntuale definizione delle modalità attuative di tali azioni;
- autorizzare l'Assessore regionale competente per delega alle Politiche giovanili ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie per la sottoscrizione, nonché la sottoscrizione stessa del protocollo, per quanto di competenza della Regione Piemonte;
- demandare alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione ai fini dell'attuazione di quanto ivi disposto;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.".

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di promuovere la realizzazione, sul territorio regionale, di un intervento sperimentale, di durata biennale, per promuovere azioni volte alla formazione per una cultura di contrasto all'antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevenivano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta, da diffondere tra la popolazione giovanile, da includersi quale obiettivo del nuovo Piano Regionale degli Interventi per le politiche giovanili, di cui all'art. 10 della L.R. 6/2019;
- di approvare lo schema tipo di protocollo d'intesa, di durata biennale da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e le Fondazioni ed Enti del terzo settore sulle tematiche di cui all'art. 1, comma 2, lett h), di cui all'allegato A della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la stipula del protocollo tra la Regione Piemonte e la Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale onlus che, per la realizzazione delle attività, si avvale di Maccabi World Union sezione Circolo Sportivo Dilettantistico Maccabi Monferrato, per consentire il regolare avvio delle azioni previste dallo stesso, prevedendo di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale stanziamento di risorse per la realizzazione delle azioni previste dal protocollo stesso e la puntuale definizione delle modalità attuative di tali azioni;
- di demandare all'Assessore regionale competente alle Politiche giovanili ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie per la sottoscrizione, nonché la sottoscrizione stessa del protocollo;
- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione ai fini dell'attuazione di quanto ivi disposto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO D'INTESA**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i propri principi la possibilità di sottoscrivere protocolli tra enti pubblici e associazioni sociali senza scopo di lucro, che promuovano, tra l'altro, azioni volte alla [formazione per una cultura di contrasto all'antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevengano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta](#), attraverso la sensibilizzazione dei valori democratici di una società civile che favorisca una convivenza pacifica e tollerante nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine attraverso la conoscenza e condivisione di "buone pratiche" da diffondere tra la popolazione, soprattutto giovanile;

- nello specifico la Regione Piemonte si impegna a favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di reti locali tra enti pubblici e associazioni;

- [descrizione e finalità da sottoscrivere con la Fondazione o Ente stipulante il presente protocollo d'Intesa.....](#)

- sul territorio regionale, .....si caratterizza per la pluriennale esperienza nelle attività oggetto del presente protocollo;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA**

**REGIONE PIEMONTE**, rappresentata da.....

e

..... rappresentata da.....

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

Attraverso il presente protocollo si intende avviare, a livello sperimentale, un insieme di azioni rivolte ai bambini e giovani, dai 6 ai 19 anni, finalizzate alla:

- Promozione di azioni volte alla [formazione per una cultura di contrasto all'antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevengano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta](#);

- Sensibilizzazione ai valori democratici di una società civile per favorire una convivenza pacifica e tollerante nei confronti di tutti i cittadini;
- Conoscenza e condivisione di “buone pratiche” realizzate dagli studenti delle scuole di tutto il Piemonte;
- l’attivazione e/o creazione di forme di reti locali tra enti pubblici e associazioni singole o associate.

## **Art. 2 Ambiti della collaborazione, interventi ed attività**

Il protocollo prevede il coinvolgimento di ..... disponibili ad attivarsi su tutto il territorio regionale per [azioni di formazione a favore dei giovani](#) rendendoli consapevoli e responsabili, in grado di fronteggiare la disinformazione e contrastare l’esponentiale crescita dell’antisemitismo e [dell’antirazzismo](#) attraverso azioni quali:

- la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento;
- il supporto nella messa a sistema di specifici piani d’azione derivanti dall’attuazione del presente protocollo;
- la co-progettazione e le pratiche collaborative che coinvolgano gli enti pubblici e i cittadini singoli e associati.

Particolare importanza sarà data al monitoraggio delle azioni progettuali realizzate dai firmatari del presente protocollo e dai diversi soggetti della rete al fine di verificarne gli esiti sul medio e lungo periodo e per consentire una riprogrammazione efficace, anche nell’ipotesi di un eventuale rinnovo dello stesso.

Le azioni di monitoraggio sulle attività progettuali avviate grazie al presente protocollo, saranno concordate in fase di definizione delle diverse azioni progettuali.

## **Art. 3 Impegni della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte si impegna a:

- adottare appositi provvedimenti ai fini dell’attuazione del presente protocollo, per quanto di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale [previo eventuale stanziamento](#);
- promuovere la diffusione dell’informazione sui contenuti del presente protocollo presso tutti i comuni piemontesi, i Centri di Aggregazione giovanile, le reti locali del Portale Piemonte Giovani, e presso tutti i soggetti che possono essere interessati alla [formazione per una cultura di contrasto all’antisemitismo e al razzismo e/o che ne prevengano e contrastino ogni forma, sia diretta che indiretta](#);
- organizzare, in collaborazione con ....., uno o più incontri di sensibilizzazione rivolti comuni, singoli o associati, ai centri di aggregazione giovanile, alle associazioni giovanili, agli istituti scolastici, interessati all’iniziativa, individuandone le sedi al fine di favorire la maggior partecipazione possibile;
- individuare indicazioni operative e metodologiche, condivise con i sottoscrittori del protocollo, per l’emanazione di uno o più bandi rivolti ai comuni, singoli e associati nelle forme di legge, Province e Città Metropolitana di Torino, quali capofila di reti locali formate da scuole primarie e/o secondarie di primo e/o di secondo grado, associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato attive sulle tematiche di cui trattasi;

#### **Art. 4 Impegni di .....**

- per le finalità e gli ambiti di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente protocollo, si impegna a:

- sollecitare ed agevolare la partecipazione dei soggetti interessati all’iniziativa agli incontri di sensibilizzazione che saranno organizzati dalla Regione Piemonte, collaborando alla loro proficua realizzazione;
- assicurare la diffusione dell’informazione presso tutti i soggetti interessati all’iniziativa e segnalare tempestivamente gli eventuali fabbisogni aggiuntivi, in caso di necessità;
- individuare uno o più referenti per la partecipazione alle attività previste dall’art. 5;
- assicurare il monitoraggio delle attività realizzate, attraverso la predisposizione di report, oggetto di successivo accordo tecnico tra le parti;
- individuare esperti (nazionali e internazionali) che dovranno prendere parte ad un percorso formativo a favore dei soggetti attuatori dei progetti selezionati quali vincitori dei bandi regionali;
- condividere i contenuti e le modalità delle proposte progettuali con i comuni piemontesi singoli o associati le province e la Città Metropolitana interessati all’iniziativa, al fine di attivare reti locali formate da scuole primarie e/o secondarie di primo e/o di secondo grado secondarie di secondo grado (secondo quanto di volta in volta previsto da appositi bandi regionali), associazioni giovanili, centri di aggregazione e organizzazioni di volontariato attive sulle tematiche di cui trattasi;
- seguire l’avvio progettuale degli istanti all’iniziativa, monitorandone costantemente l’evoluzione.

#### **Art. 5 Cabina di regia**

E’ costituito un gruppo di lavoro, con funzioni di cabina di regia, cui partecipano un rappresentante per ciascuno degli enti sottoscrittori del presente protocollo, coordinato da un rappresentante della Regione Piemonte, con funzioni di indirizzo, coordinamento e valutazione delle attività e gli interventi previsti all’art. 2.

La cabina di regia si incontrerà almeno 2 volte l’anno, su convocazione della Regione Piemonte, per valutare l’andamento delle azioni avviate.

Eventuali forme aggiuntive di comunicazione saranno concordate tra gli Enti sottoscrittori.

#### **Art. 6 Risorse finanziarie**

La sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Per il periodo di validità del presente protocollo, i firmatari si impegnano a valutare le opportune forme di sostegno ai costi delle azioni avviate, sulla base delle stime dei medesimi e dell’eventuale contributo da parte di altri soggetti, demandando a successive provvedimenti gli eventuali stanziamenti economici a carico dei soggetti sottoscrittori.

**Art. 7 Validità temporale**

Il presente protocollo ha la durata di due anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, con apposito provvedimento, per un ulteriore periodo di uguale durata.